



Comune di Quartu Sant'Elena

Città Metropolitana di Cagliari

Regolamento Comunale Per le Dilazioni di pagamento dei carichi arretrati in materia di Entrate Comunali

**Approvato con Delibera Consiglio Comunale
n° 65 del 10/09/2020**

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

Art. 2 - Determinazione dell'entità degli interessi

Art. 3 - Requisiti per l'accesso al sistema di rateizzazione

Art. 4 - Modalità di presentazione dell'istanza e rilascio concessione

Art. 5 - Termini di presentazione della domanda

**Art. 6 - Decadenza dal beneficio della
rateizzazione**

**Art. 7 - Competenza all'emanazione del provvedimento di rateizzazione e obblighi di resoconto
periodico**

Art. 8 - Disposizioni straordinarie per l'emergenza COVID-19

Art. 9 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art. 1 Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

- a) Ai sensi dell'art. 1 comma 797 della L. 27/12/2019 n. 160 il presente regolamento disciplina, nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, le ulteriori condizioni e modalità di rateizzazione delle somme arretrate dovute dal contribuente relative a tributi e entrate patrimoniali dell'Ente.
- b) Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano sia agli atti emessi direttamente dall'Ente, sia per quelli emessi dai soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 446/1997 e all'art. 1 comma 691 della L. 147/2013;
- c) Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal T.U. di cui al R.D. n. 639/1910 e peraltro anche nel caso di ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
- d) Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle situazioni debitorie che risultano nella fase cautelare e/o esecutiva della riscossione coattiva.
- e) Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano alla riscossione delle entrate affidata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale procede secondo il proprio ordinamento.
- f) Per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni normative vigenti.

Art. 2 Determinazione dell'entità e applicazione degli interessi

- a) Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso al debitore limitatamente a somme arretrate quando lo stesso dimostri di trovarsi in oggettiva e documentata difficoltà economica e/o finanziaria da valutarsi ad opera del Dirigente del Settore competente al rilascio del provvedimento.
- b) In caso di rateizzazione relativa a debiti di diverse annualità i pagamenti progressivi delle rate sono imputati contabilmente a partire dal debito più longevo proseguendo progressivamente in termini di estinzione dal più vecchio al più recente.
- c) Ai sensi dell'art. 1, comma 802, L. 27/12/2019, n. 160, gli interessi di mora sono stabiliti in misura pari al tasso di interesse legale maggiorato di un (1) punto percentuale.
- d) Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, aumentato nella misura di cui alla lettera c).
- e) Gli interessi si applicano con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta. Nessuna rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

Art. 3 Requisiti per l'accesso al sistema di rateizzazione

- a) E' condizione necessaria per l'accesso alla rateizzazione la titolarità di almeno un conto corrente bancario o postale oppure di una carta di credito/debito, anche prepagata, che consenta l'utilizzo del **MANDATO PER L'ADDEBITO DIRETTO (SEPA CORE DIRECT DEBIT)** delle rate e dei relativi oneri

(commissioni). A tal fine il richiedente deve presentare al Comune e/o al Concessionario apposito mandato per addebito diretto SEPA.

- b) Gli elementi di valutazione variano in funzione della tipologia di debitore:

Persone fisiche e imprese individuali che versino in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà

La rateizzazione è concessa unicamente in caso di temporanea ed obiettiva difficoltà attestata dal debitore. Non sono richieste particolari dimostrazioni di tale condizione salvo la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal richiedente la rateizzazione.

La rateizzazione potrà essere concessa secondo i seguenti limiti:

- a) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili e comunque con una rata non inferiore a 50,00 euro;
- b) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili e comunque con una rata non inferiore a 150,00 euro;
- c) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili e comunque con una rata non inferiore a 150,00 euro;
- d) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a quaranta rate mensili e comunque con una rata non inferiore a 150,00 euro;
- e) oltre euro 20.000,00 da quarantuno a settantadue rate mensili e comunque con una rata non inferiore a 200,00 euro;

Persone fisiche e imprese individuali che versino in una situazione di grave disagio economico

La rateizzazione è concessa unicamente in caso di grave disagio economico, valutato sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

La rateizzazione non può essere concessa al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni, sempre con riferimento al nucleo Isee del richiedente:

- Isee superiore a euro 20.000,00;
- titolarità di depositi, conti correnti e/o conti titoli con saldo medio annuale superiore ad euro 15.000,00 risultante dalla documentazione Isee.

La rateizzazione potrà essere concessa secondo i seguenti limiti:

- a) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a dieci rate mensili e comunque con una rata non inferiore a 50,00 euro;
- b) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da dieci a ventiquattro rate mensili e comunque con una rata non inferiore a 50,00 euro;
- c) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da ventiquattro a quaranta rate mensili e comunque con una rata non inferiore a 75,00 euro;
- d) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da ventiquattro a sessanta rate mensili e comunque con una rata non inferiore a 100,00 euro;
- e) oltre euro 20.000,00 da quaranta a novantasei rate mensili e comunque con una rata non inferiore a 200,00 euro;

I valori delle rate mensili minimi possono essere ulteriormente ridotti se il debitore presenta una attestazione di particolare situazione di disagio sociale rilasciata dai Servizi Sociali del Comune di residenza, sino ad una rateizzazione massima in centoventi rate mensili.

Persone giuridiche (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici) e società di persone

La rateizzazione non può essere concessa in caso di società che si trovino in stato di liquidazione.

La rateizzazione può essere concessa solo in caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi. La determinazione della situazione di temporanea obiettiva difficoltà viene valutata tenendo conto della capacità del debitore di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispone.

Per tali tipologie di debitore è ammessa l'estinzione di debiti in maniera rateizzata secondo i seguenti limiti:

- a) Sino a euro 500,00 nessuna rateizzazione;
- b) Da euro 500,01 e sino alla somma di euro 6.000,00 in rate mensili di valore non inferiore a euro 300,00 e sino ad un massimo di venti rate.
- c) Da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 in rate mensili di valore non inferiore a € 500,00 e sino ad un massimo di quaranta rate.
- d) Per debiti da euro 20.000,01 e sino a euro 30.000,00 in rate mensili di valore non inferiore a € 500,00 e sino ad un massimo di sessanta rate.
- e) Per debiti superiori a euro 30.000,00 la rateizzazione è ammessa esclusivamente nel caso in cui sia dimostrata dal debitore la capacità di essere solvibile mediante l'indice di liquidità (è il rapporto che vede al numeratore la somma tra liquidità immediate e differite e a denominatore le passività correnti) primaria il quale deve essere compreso tra 0,5 e 1. Se il valore del suddetto indice è superiore a 1 la rateizzazione non può essere ammessa in quanto il debitore non versa in una situazione di temporanea difficoltà.

In caso di ammissibilità del valore dell'indice di liquidità (compreso tra 0,5 e 1) si procederà a definire il numero delle rate in funzione dell'indice Alfa (rapporto tra valore della produzione rettificato ed il debito complessivo dell'azienda da rateizzare) secondo il seguente prospetto:

- se l'indice è inferiore a 3 non si potrà ottenere la rateizzazione;
- se l'indice è compreso tra 3 e 3,5 - rateizzazione con un massimo di 12 rate;
- se l'indice è compreso tra 3,6 e 4 - rateizzazione con un massimo di 18 rate;
- se l'indice è compreso tra 4,1 e 6 - rateizzazione con un massimo di 36 rate;
- se l'indice è compreso tra 6,1 e 8 - rateizzazione con un massimo di 48 rate;
- se l'indice è compreso tra 8,1 e 10 - rateizzazione con un massimo di 60 rate;
- se l'indice è superiore a 10 - rateizzazione con un massimo di 72 rate;

Gli indici alla base di calcolo sono dimostrati mediante asseverazione rilasciata da un professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti, Esperti Contabili, Ragionieri Commercialisti, Revisori legali

In caso di debiti superiori a euro 100.000,00 oltre ai requisiti previsti dal precedente punto e), sono concessi a condizione che il piano di rateizzazione preveda:

- La prima rata mensile pari al 20% del debito complessivo;
- La seconda e terza rata pari al 10% del debito complessivo.
- Le successive rate risulteranno applicative del sistema rateizzazione previsto dal presente regolamento per importi superiori a euro 30.000,00.

Art. 4 Modalità di presentazione dell'istanza e rilascio concessione

- a) La domanda di rateizzazione deve essere presentata al Settore competente per la gestione dell'entrata o al Concessionario per le entrate affidate in concessione sia esso persona fisica e/o persona giuridica.
- b) La domanda, su modulo predisposto dall'Ente, deve essere consegnata:
 - per posta elettronica certificata, tramite raccomandata o direttamente allo sportello del Protocollo generale comunale per le entrate gestite direttamente dall'Ente;
 - per posta elettronica certificata, tramite raccomandata o direttamente allo sportello del Concessionario nel caso in cui la gestione dell'entrata sia gestita in concessione.

Nel caso in cui gli atti siano relativi a entrate diverse, è necessario presentare istanze distinte. L'accoglimento dell'istanza sarà comunicato tramite invio di Mail, messaggio telefonico o raccomandata con l'invito a presentarsi presso il Settore interessato, per il ritiro del piano di dilazione. Il diniego sarà comunicato con raccomandata indicandone la motivazione.

- c) E' condizione necessaria per l'accesso alla rateizzazione delle somme dovute, che, in caso di ricorso avverso l'atto che ha generato la pretesa, sia stata presentata, dal debitore, istanza di cessazione della materia del contendere o, in caso di soccombenza nel giudizio vi sia acquiescenza alla decisione giudiziale.
- d) Concorre a determinare la soglia dell'importo per cui si richiede la dilazione, la notifica di più atti (solleciti, accertamenti, ingiunzioni), purché tutti relativi allo stesso Tributo, e l'eventuale debito residuo di piani di dilazione già in corso.
- e) La dilazione può essere richiesta per importi complessivamente dovuti per categoria di entrata, pari o superiore a:
 - Euro 100,00 per i debitori persone fisiche e ditte individuali.
 - Euro 500,00 per i debitori persone giuridiche e società di persone.
- f) Sugli importi dilazionati sono applicati gli interessi nella misura prevista nell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 5 Termini di presentazione della domanda

- a) La richiesta di dilazione, per le somme dovute deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell'atto (sollecito, accertamento, ingiunzione) o dalla data di definizione dell'accertamento con adesione e entro 30 giorni dalla data di definizione di cessazione della materia del contendere o dalla data di pubblicazione della sentenza di soccombenza;
- b) La richiesta di dilazione può essere presentata anche in presenza di notifica di fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti presso terzi o qualsiasi altra procedura di riscossione coattiva. Ad avvenuto pagamento della prima rata del piano di rateizzazione il contribuente potrà richiedere la sospensione dei provvedimenti posti in essere.

Art. 6 Decadenza dal beneficio della rateizzazione

- a) Il beneficio della rateizzazione decade automaticamente al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - 1. Mancato pagamento entro la scadenza anche di una sola rata in caso di piano di dilazione sino a 6 rate;
 - 2. Mancato pagamento entro la scadenza di n° 2 rate, anche non consecutive, in caso di piano di dilazione sino a 12 rate;
 - 3. Mancato pagamento entro la scadenza di n° 5 rate, anche non consecutive, per piani di dilazione superiori a 12 rate;
 - 4. Presentazione di ricorso avverso l'atto che ha generato la pretesa.
- b) Limitatamente alle entrate tributarie, oltre alle condizioni indicate al precedente punto a), si decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione nel caso di accertato mancato pagamento, entro i termini definiti dall'Ente, dei tributi comunali dovuti ordinariamente a decorrere dall'annualità di concessione della rateizzazione e sino alla completa estinzione del debito rateizzato.
- c) Il debitore decaduto dal beneficio della rateizzazione che comprovi un peggioramento della propria situazione di difficoltà economica potrà presentare una nuova richiesta di dilazione. Detto beneficio potrà essere concesso una sola volta.
- d) Il mancato rispetto delle condizioni di cui al precedente comma comporterà la riscossione dell'intero importo residuo in un'unica soluzione e la ripresa dei procedimenti esecutivi eventualmente sospesi e sarà condizione di diniego per ulteriore richiesta di rateizzazione.

Art. 7 Competenza all'emanazione del provvedimento di rateizzazione e obblighi di resoconto periodico

- a) La concessione della dilazione di pagamento è rilasciata dal Dirigente del Settore competente all'entrata interessata alla rateizzazione, previa istruttoria del responsabile del procedimento eventualmente individuato.
- b) Periodicamente, di norma ogni trimestre, ciascun Dirigente dell'Ente relaziona alla Giunta Comunale l'andamento dei procedimenti di rateizzazione avviati, conclusi, decaduti e in corso anche al fine di suggerire eventuali correttivi alle disposizioni regolamentari dell'Ente.

Art. 8 Disposizioni straordinarie per l'emergenza COVID-19

- a) Per venire incontro alle esigenze dei contribuenti che presentassero obiettive difficoltà economiche a causa dell'emergenza COVID-19 e al fine di facilitare l'adempimento di pagamento dei tributi e entrate patrimoniali comunali il Dirigente competente all'entrata interessata, sino al 31/12/2020, è autorizzato a:
 - 1. Non revocare la rateizzazione per le rate non versate o versate in ritardo, relative alle procedure di rateizzazione già definite alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per il solo periodo dal 01.06.2020 al 15.10.2020, qualora il contribuente abbia in precedenza sempre ottemperato alla rateizzazione prevista.
 - 2. Concedere al contribuente la possibilità di presentare una nuova istanza di rateizzo, se più vantaggiosa secondo quanto previsto dal presente regolamento, nel caso in cui la difficoltà economica si protragga oltre il periodo indicato al punto 1.
 - 3. Attivare eventuali sussidi economici nel caso in cui l'Ente disciplini e preveda forme di sostegno;

4. A concedere una dilazione ulteriore e aggiuntiva di 12 rate rispetto a quella in essere a favore delle attività economiche in difficoltà che abbiano un residuo da versare superiore ai € 3.000,00 mediante una revisione del piano di rientro secondo i criteri di cui all'art.3 del presente Regolamento comunale e senza tener conto dell' ISEE, dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa.
5. A concedere una dilazione di pagamento aggiuntiva di 6 rate rispetto a quelle ordinariamente previste per le iscrizioni ai ruoli ordinari laddove l'interessato ne faccia richiesta e possa dimostrare che nei mesi da febbraio a maggio 2020 ha avuto una sensibile riduzione dei ricavi/entrate superiore al 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Tale dilazione non potrà comunque superare una durata massima di 12 mesi dal termine ultimo di scadenza previsto ordinariamente per l'ultima rata.
6. Attivare ulteriori forme di dilazione straordinarie che l'Ente dovesse allestire in considerazione della grave situazione economica derivante dall'emergenza COVID-19.

Art. 9 Disposizioni finali ed entrata in vigore

- a) Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme, contenute in altri regolamenti comunali, che disciplinano le dilazioni di pagamento relative alle entrate Comunali.
- b) Il regolamento entra in vigore dall'esecutività della delibera di approvazione.